



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC 4

Roma,

Alla

Federazione Nazionale delle Imprese
di Pesca - FEDERPESCA
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
federpesca@federpesca.it

e Alla

Regione Sicilia
Dipartimento della pesca mediterranea
Servizio 4 - Sviluppo Locale e Identità
Culturale
c.a. Dott. Leonardo Catagnano
leonardo.catagnano@regione.sicilia.it
servizio4.pesca@regione.sicilia.it

e p.c.

Dott.ssa Rosa Fiore
Coordinatrice Tecnica della Commissione
Politiche Agricole - Delega permanente in
materia di pesca e acquacoltura
r.fiore@regione.puglia.it

<ST

Oggetto: ***Riscontro al quesito Federpesca, prot. U.088/26/FB del 7 ottobre 2026 – 8 ottobre 2026***

Con nota del 7 ottobre 2026, la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca ha chiesto all'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027 di chiarire come vada verificato il limite di cumulo del paragrafo 1.5 del bando dell'intervento 222507 della Regione Siciliana rispetto al credito d'imposta previsto per le imprese di pesca dall'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33.

In particolare, si chiede di chiarire se, ai fini della verifica del limite di cumulo di cui al paragrafo 1.5 del bando della Regione Siciliana, il credito d'imposta debba essere raffrontato: "solo con la quota dell'indennizzo FEAMPA riferibile al carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, oppure con l'intero indennizzo calcolato per il periodo 28 febbraio - 31 dicembre 2026".

Il paragrafo 1.5 del bando dichiara l'indennizzo cumulabile con altri aiuti pubblici per costi ammissibili diversi e, per i medesimi costi, anche con gli aiuti concessi ai sensi della sezione 2.1 del quadro temporaneo, «nel limite 100% dei costi ammissibili»; aggiunge che chi abbia ottenuto altri contributi pubblici «per i medesimi costi e con riferimento allo stesso periodo» deve dichiararlo nella domanda, indicando fonte, importo e costi coperti.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI
DG PEMAC – Pemas 4

L'articolo 6 del decreto interministeriale¹ dispone che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 2026, n. 79, dispone che “il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”.

L'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale precisa che “il contributo straordinario di cui al comma 1 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura”. Senza entrare nel merito di altri aspetti legati a questo regolamento, occorre osservare che l'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento dispone che gli aiuti possono essere cumulati:

- a) *con altri aiuti, purché tali misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,*
- b) *con altri aiuti in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.*

L'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2473 è richiamato per completezza: esso disciplina soltanto il cumulo tra aiuti di Stato e non il cumulo tra un aiuto di Stato e i pagamenti FEAMPA a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, che in linea di principio sono esclusi dall'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato².

Il bando, le norme nazionali e le regole europee commisurano il cumulo all'identità dei costi finanziati. Il bando riconosce indennizzi per i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura nel periodo 28 febbraio - 31 dicembre 2026. Il credito d'imposta finanzia la spesa per carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 e il decreto-legge lo qualifica come parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del carburante. La sovrapposizione con l'indennizzo è dunque limitata alla parte che compensa il maggior costo del carburante nello stesso trimestre.

Il raffronto non deve quindi essere effettuato tra il credito d'imposta e l'intero importo dell'indennizzo FEAMPA relativo al periodo 28 febbraio - 31 dicembre 2026, ma deve essere circoscritto alla parte delle due agevolazioni riferibile ai medesimi costi ammissibili.

Il confronto con l'intero indennizzo comporterebbe infatti l'inclusione di quote riferibili a costi sostenuti al di fuori del periodo interessato dal credito d'imposta e, in particolare, ai maggiori costi di carburante

¹ Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2026, prot. MASAF n. 0246987, recante “Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche, in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79” (di seguito «decreto interministeriale»).

² Cfr. articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il FEAMPA e modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI
DG PEMAC – Pemas 4

sostenuti nel periodo 28 febbraio e giugno-dicembre 2026. Tali costi non costituiscono oggetto del credito d'imposta e, pertanto, non rientrano nella sovrapposizione rilevante ai fini della verifica del cumulo.

Il limite di cumulo deve invece operare sulla quota dell'indennizzo FEAMPA che compensa i medesimi maggiori costi di carburante cui si riferisce il credito d'imposta, evitando che le due agevolazioni, congiuntamente considerate, determinino una sovracompensazione dei costi effettivamente sostenuti.

Per valutazione interpretativa fondata sulle norme di cumulo applicabili sopra menzionate, va quindi accolta la prima alternativa del quesito: il credito si raffronta con la sola quota di indennizzo relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

Più precisamente, il raffronto va effettuato solo tra:

- l'importo del credito d'imposta, e
- la quota dell'indennizzo FEAMPA riferibile ai maggiori costi di carburante di marzo-aprile-maggio 2026.

La Direttrice Generale
Graziella Romito

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente
Roberta Cafiero

(Firmato digitalmente ai sensi della C.A.D.)



ROBERTA CAFIERO
13.10.2026 12:13:14
GMT+02:00



GRAZIELLA
ROMITO
MASAF
13.10.2026
13:22:11
GMT+02:00

<St